



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 152 DEL 22/08/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 4BIS DELL'ART. 196 DELLA L.R.T. 65/2014 PER INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

EDILIZIA, URBANISTICA, DEMANIO

Premesso che il Sig. Muti Luciano, nato a Olbia il 12/12/1946, residente a Capoliveri Via della Torre n. 23, codice fiscale MTULCN46T12G015I, destinatario dell'ordinanza dirigenziale n. 2 del 13/01/2025 avente ad oggetto "Ingiunzione di demolizione ai sensi degli articoli 196 della L.R.T. 65/2014 e del D. Lgs. 42/2004 per opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica", notificata il 20/01/2025, non ha dato esecuzione al suddetto provvedimento come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia municipale e ricevuto con rapporto del 14/08/2025 protocollo n. 12310;

Preso atto difatti che nel suddetto rapporto la polizia municipale ha comunicato che le opere sanzionate con l'Ordinanza n. 27 del 12/03/2024 non sono state demolite;

Visto l'art. 196 della L.R.T. 65/2014 ed in particolare il comma 4 bis, che stabilisce che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, fissato per il 22/04/2025, il Comune irroga una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, che nei casi di abusi realizzati sulle aree e sugli immobili di cui all'art. 193 comma 2 della stessa legge regionale, è sempre irrogata nella misura massima;

Constatato che, nel caso di specie, l'area di intervento ricade tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 193 della L.R.T. 65/2014 in quanto si tratta di ambito soggetto alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 18/08/1952 G.U. 205/1952;

Ritenuto necessario irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al comma 4 bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 poiché lo stesso comma 4 bis stabilisce che "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché responsabilità disciplinare e amministrativa – contabile del dirigente o del funzionario inadempiente";

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Dato atto che non sussiste da parte del responsabile del procedimento conflitto d'interesse ex articolo 6-bis della legge n°241/1990, come introdotto dalla legge n°190/2012;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Al Sig. Muti Luciano, nato a Olbia il 12/12/1946, residente a Capoliveri Via della Torre n. 23, codice fiscale MTULCN46T12G015I, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014, quantificata in € 20.000,00 (euro ventimila/00) in quanto l'area di intervento è soggetta alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 18/08/1952 G.U. 205/1952;

SPECIFICA

Che il pagamento della somma sopra indicata deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della presente con le seguenti modalità:

presso la Tesoreria Comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Marina di Campo conto corrente intesta a COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA con le seguenti coordinate bancarie: IT 57 Y 01030 70651 000 000 421377, specificando la causale: "sanzione amministrativa pecuniaria per mancata demolizione".

Entro trenta giorni dalla notifica della presente è possibile chiedere il pagamento rateizzato da effettuarsi in quattro rate semestrali previa sottoscrizione di idonea polizza fidejussoria presso compagnia assicurativa o istituto di credito riconosciuto di importo pari a € 15.000,00 maggiorato del 10% (euro sedicimilacinquecento/00)

AVVERTE

Il mancato pagamento o la richiesta di rateizzazione entro i termini sopra indicati comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva disciplinata dalla legge vigente.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica medesima.

Campo nell'Elba, 22/08/2025

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)